

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo Uscita



N.0015926/2018 del 27/09/2018

*Direzione Contrattazione 1
UO Stato, enti ed agenzie*

Al Ministero della Difesa
Direzione generale per il personale civile
Viale dell'Università, 4
00185 Roma
PEC: persociv@postacert.difesa.it

e, p.c. Dipartimento della Funzione Pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

*Risposta a nota Prot. 59974 del 14/9/2018
Prot. ARAN E n. 15625/2018*

Oggetto: Chiarimenti in materia di maturazione del rateo della tredicesima mensilità nel periodo di congedo parentale (art. 44 del CCNL Comparto Funzioni centrali sottoscritto il 12/2/2018).

Con la nota che si riscontra, è richiesto il parere di questa Agenzia in merito alla maturazione del diritto alla tredicesima in corrispondenza dei periodi di congedo parentale.

In particolare, nel quesito si evidenzia che, mentre la normativa in tema di trattamento economico dei congedi parentali (art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001) esclude la computabilità dei periodi di congedo ai fini della tredicesima mensilità, il CCNL del Comparto Funzioni centrali sottoscritto lo scorso 12 febbraio all'art. 44 sembra disporre un trattamento di miglior favore.

Sul punto, occorre innanzitutto operare una precisa distinzione tra i diversi istituti disciplinati dall'art. 44 del CCNL 2016/2018 in materia di congedi dei genitori, in riflesso a quanto disposto dalla normativa di riferimento rappresentata dal d.lgs. n. 151/2001. Nel CCNL sottoscritto lo scorso 12 febbraio, all'art. 44, comma 2, sono trattati i congedi di maternità (anche anticipata) e paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del d.lgs. n. 151/2001; al comma 3 i congedi parentali di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001; al comma 4 i congedi per la malattia del figlio entro il terzo anno di vita di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 151/2001.

Per quanto riguarda i congedi di maternità e paternità, da non confondersi con i congedi parentali, il CCNL Funzioni centrali 2016/2018 in materia di effetti sulla tredicesima dispone in maniera analoga alle previsioni di legge (v. art. 22, co. 3, del d.lgs. n. 151/2001), sancendo il diritto all'intera retribuzione fissa mensile comprensiva dei ratei di tredicesima ove maturati. La previsione ora contenuta nell'art. 44 comma 2 del CCNL Funzioni centrali 2016/2018, peraltro, è del tutto analoga a quella precedentemente vigente contenuta nell'art. 10, comma 2, lett. a) del CCNL integrativo Ministeri del 16/5/2001.

In materia di congedi parentali, il CCNL Funzioni centrali dispone un trattamento di miglior favore rispetto alle previsioni di legge limitatamente ai primi 30 giorni di assenza, riconoscendo per tale

VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL. +39 06.32483231-232
FAX +39 06.32483252
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580

mi

M_D GCIV REG2018 0063016 01-10-2018

contingente di astensione dal lavoro il diritto all'intera retribuzione fissa mensile, da calcolare secondo le indicazioni fornite per i congedi di maternità e paternità. Anche in questo caso, la previsione del comma 3 dell'art. 44 ricalca quanto disposto dal precedente CCNL integrativo Ministeri del 16/5/2001 (si veda l'art. 10 comma 2, lett. c). In tal caso, dunque, limitatamente al contingente indicato (trenta giorni computati complessivamente per entrambi i genitori), competono i ratei di tredicesima, ove maturati.

Infine, per quanto riguarda i congedi per la malattia del figlio entro il terzo anno di vita, il CCNL Funzioni centrali riconosce per ciascun anno di età del bambino il diritto a 30 giorni di assenza interamente retribuita, da calcolare secondo quanto indicato per i congedi parentali retribuiti al 100%. Di nuovo, la previsione del comma 4 dell'art. 44 ricalca quanto disposto dal precedente CCNL integrativo Ministeri del 16/5/2001 (si veda l'art. 10 comma 2, lett. d). In tal caso, dunque, limitatamente al contingente indicato (trenta giorni computati complessivamente per entrambi i genitori) competono i ratei di tredicesima, ove maturati.

Per tutte le altre ipotesi di assenze imputate a congedo parentale (congedi retribuiti al 30%, congedi non retribuiti), in assenza di disposizioni contrattuali derogatorie, l'amministrazione è tenuta all'applicazione del trattamento economico definito dalla legge (art. 34 del d.lgs. n. 165/2001).

Distinti saluti.

Il Dirigente
Patrizia Colagiovanni



M_D GCIV REG2018 0063016 01-10-2018

VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL. +39.06.32483231-232
FAX +39.06.32483252
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580

mt